



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 41/18

Lussemburgo, 12 aprile 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-151/17
Swedish Match AB / Secretary of State for Health

L'avvocato generale Saugmandsgaard Øe propone alla Corte di statuire che il divieto di commercializzazione di snus è valido

Nel Regno Unito, l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale come lo snus è vietata, conformemente alla direttiva tabacco del 2014¹ (ove la Svezia è esentata da tale divieto in ragione dell'uso tradizionalmente fatto dello snus in questo Paese). Swedish Match, una società che produce e commercializza snus, contesta la validità, rispetto al diritto dell'Unione, della normativa britannica e, di conseguenza, della direttiva che essa traspone. Anche se la Corte di giustizia ha dichiarato valido, nel 2004, il divieto di immissione nel mercato del tabacco a uso orale previsto da una direttiva precedente alla direttiva tabacco del 2014², Swedish Match fa valere che tale divieto, quale mantenuto dalla direttiva del 2014, è ormai invalido alla luce, segnatamente, dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Secondo Swedish Match, il legislatore dell'Unione ha omesso, in particolare, di tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e del contesto normativo applicabile ai prodotti del tabacco, intervenuti successivamente a tali prime sentenze della Corte.

Adita della controversia, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Alta Corte di Giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione amministrativa), Regno Unito] chiede alla Corte se la direttiva tabacco del 2014 sia valida nella parte in cui prevede il divieto di commercializzazione di tabacco a uso orale quale lo snus.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe afferma che **il divieto di commercializzazione del tabacco a uso orale è valido**.

Per quanto riguarda la conformità di detto divieto al principio di proporzionalità alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, secondo l'avvocato generale il legislatore dell'Unione non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale nell'affermare che **il tabacco per uso orale induce dipendenza e nuoce alla salute dal momento che aumenta i rischi di determinati effetti nocivi e potrebbe inoltre aumentare i rischi di altri effetti nocivi**. Il fatto che determinati dati sulla base dei quali il legislatore ha concluso nel senso della nocività del tabacco per uso orale siano contestati da studi che dimostrerebbero il contrario non basta a mettere in discussione detta conclusione.

Del pari, l'avvocato generale considera che il legislatore dell'Unione non abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale nel concludere che **la revoca del divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale rischierebbe di comportare un aumento complessivo degli effetti nocivi del tabacco nell'Unione** tenuto conto dei suoi effetti sui modelli di consumo. A tal riguardo, il legislatore dell'Unione ha ritenuto che la revoca di detto divieto rischierebbe, in particolare, di iniziare i giovani al tabagismo e di aumentare il rischio di un ulteriore consumo di tabacco da fumo.

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

² Sentenze della Corte del 14 dicembre 2004, Swedish Match e Arnold André ([C-210/03](#) e [C-434/02](#), v. comunicato stampa, in inglese, n. [99/04](#)).

Per contro, ha ritenuto che l'efficacia del tabacco a uso orale quale aiuto per smettere di fumare non fosse comprovata.

Alla luce di tale valutazione dei rischi per la salute pubblica che potrebbero derivare dalla revoca del divieto di cui trattasi, il legislatore ha deciso di mantenere tale divieto nella nuova direttiva tabacco del 2014. Secondo l'avvocato generale, una scelta siffatta non è manifestamente inadeguata al conseguimento del duplice obiettivo di tale direttiva, che consiste nel facilitare il buon funzionamento del mercato interno assumendo come base un livello elevato di protezione della salute, segnatamente per i giovani.

L'avvocato generale contesta parimenti l'argomento secondo il quale il principio di non discriminazione sarebbe violato dal fatto che il tabacco a uso orale riceverebbe un trattamento diverso da quello riservato, in particolare, agli altri prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche. Secondo l'avvocato generale, il tabacco a uso orale, da una parte, e questi altri prodotti, dall'altra, non si trovano in situazioni comparabili alla luce delle loro caratteristiche oggettive. Per quanto riguarda la differenza di trattamento tra il tabacco a uso orale e il tabacco da masticare o da fiuto, la Corte ha già statuito nella sua sentenza del 2004 che tali prodotti fossero distinti, in quanto il tabacco a uso orale era nuovo nel mercato interno e reputato di particolare attrattiva per i giovani quando il legislatore ha deciso di vietarne la commercializzazione. Secondo l'avvocato generale, nessun elemento rimette in causa tale conclusione. Per quanto riguarda la differenza di trattamento con il tabacco da fumo, l'avvocato generale osserva, da una parte, che, contrariamente al tabacco da fumo, il tabacco a uso orale presenta un carattere di novità, sicché il suo divieto consente di evitare la creazione di una nuova fonte di dipendenza, tenuto conto della particolare attrattiva che il tabacco per uso orale sarebbe in grado di esercitare sui giovani. D'altra parte, l'avvocato generale rileva che il divieto del tabacco da fumo comporterebbe molto probabilmente la nascita di un mercato illegale. Quanto alla differenza di trattamento con le sigarette elettroniche, l'avvocato generale rileva che queste ultime non contengono tabacco, funzionano senza combustione e sono prodotti relativamente nuovi, i cui rischi per la salute devono ancora essere precisati.

Infine, l'avvocato generale ricorda che, come la Corte ha già avuto occasione di statuire nel 2004, le misure alternative al divieto di commercializzazione del tabacco a uso orale, quali l'imposizione di norme tecniche tendenti a ridurre la nocività del prodotto o la regolamentazione delle condizioni di etichettatura e di vendita, non avrebbero il medesimo effetto preventivo, in quanto tali misure lascerebbero sussistere la disponibilità sul mercato di un prodotto che rimane comunque nocivo.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575